

# COMUNE DI PAESANA

C.A.P. 12034  
e-mail: [comune.paesana@isiline.it](mailto:comune.paesana@isiline.it)

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. 0175.94.105  
fax. 0175.98.72.06



## REGOLAMENTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

- Approvato con Deliberazione del  
Consiglio Comunale n. .... del .....

## **INDICE**

Art.1- Oggetto del Regolamento e soggetto passivo- Responsabile del Servizio

Art.2- L'aliquota di compartecipazione e la variazione comunale

Art.3- Richiami

Art. 4 – Rinvio dinamico

Art. 5 – Norma di salvaguardia

Art. 6 – Pubblicità

Art. 7 – Entrata in vigore

## **NOTE**

### **Art.1- Oggetto del Regolamento e soggetto passivo- Responsabile del Servizio**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 <sup>1</sup> e s.m.i., disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF per il Comune di Paesana (Cuneo) , per quanto disposto dall'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296 di modifica dell'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.
2. E' soggetto passivo il contribuente dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) che vi provvede con modalità e termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Le funzioni gestionali sono svolte dal Responsabile del Servizio nominato dal Sindaco, in mancanza di apposita individuazione del Sindaco, le funzioni gestionali dell'addizionale >Irpef sono svolte dal Responsabile del Servizio Finanziario.

### **Art.2- L'aliquota di compartecipazione e la variazione comunale**

1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al presente articolo.
3. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF per il Comune di Paesana (Cuneo) è determinata nella misura di 0,5 punti percentuali.
4. Salvo che la legge non disponga diversamente, in mancanza di apposita delibera si intende confermata l'aliquota in vigore per l'anno precedente.<sup>2</sup>

5. Salvo che la legge non disponga diversamente, la Giunta Comunale adegua l'addizionale con apposita delibera nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

### **Art.3- Richiami**

1. Per quanto non disciplinato da presente Regolamento si fanno salve le leggi con particolare riguardo a:
  - Decreto legislativo 28.9.1998, n. 360,<sup>3</sup> recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF;
  - Legge 16.6.1998, n. 191, di modifica al D.Lgs. 360 precitato;
  - Legge 18.10.2001, n. 383 che all'art. 11 rimodifica il D.Lgs. 360 precitato;
  - Legge 27.12.2006, n. 296. " Finanziaria 2007 ", in particolare art. 1 comma 142 e segg., di ulteriori modifiche alla legge istitutiva dell'addizionale comunale IRPEF,

### **Art. 4 – Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali a cui il Comune deve obbligatoriamente attenersi.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 5 – Norma di salvaguardia**

**1.** Con il presente Regolamento si fanno salve le seguenti deliberazioni relative alle variazioni all'addizionale comunale IRPEF per il Comune di Paesana :

- per l'anno 1999, delibera del Consiglio Comunale n.9 del 25/03/1999, di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura "opzionale" dello 0,1 punti percentuali;
- per l'anno 2000, delibera della Giunta Comunale n.18 del 14/02/2000, di conferma dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura opzionale dello 0,1 punti percentuali;
- per l'anno 2001, delibera della Giunta Comunale n.3 del 8/01/2001, con la quale l'addizionale comunale IRPEF è stata aumentata nella misura "opzionale" di 0,2 punti percentuali, risultando pari allo 0,3%;
- per l'anno 2002, delibera della Giunta Comunale n.174 del 28/12/2001, con la quale l'addizionale comunale IRPEF è stata aumentata nella misura opzionale dello 0,2 punti percentuali, risultando, quindi, pari allo 0,5%, per un totale complessivo nell'arco del quadriennio, dello 0,5 punti percentuali;
- per l'anno 2003, delibera della Giunta Comunale n.112 del 19/11/2002, di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5 punti percentuali;
- per l'anno 2004, delibera del Commissario Straordinario n.78 del 29/12/2003, di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5 punti percentuali;
- per l'anno 2005, delibera della Giunta Comunale n° 81 del 21/12/2004, di confermata dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5 punti percentuali;
- per l'anno 2006, delibera della Giunta Comunale n. 170 del 10.11.2005, di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5 punti percentuali;

- per l'anno 2007, delibera della Giunta Comunale n. 126 del 9 novembre 2006, di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5 punti percentuali ( già pubblicata sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze)

## **Art. 6 – Pubblicità**

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **Art. 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.<sup>4</sup>
- 2.

<sup>1</sup> L'art. 52. del D.Lgs. 15.12.1997, n. 449 , reca "Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni"

<sup>2</sup> Si riporta il comma 169 dell'art. 1 della legge 26.12.2007, n. 296:

“. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

<sup>3</sup> L'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante “ istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF , a norma dell'art. 48 , comma 10, della L. 27.12.1997, n. 449, è stato modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16.6.1998, n. 191; dall'art. 11 della Legge 18.10.2001, n. 383.

La legge Finanziaria 2007 è al momento dell'approvazione del presente regolamento , con l'art. 1 comma 142 e segg. , l'ultima modifica alla legge in materia di addizionale IRPEF

<sup>4</sup> I termini per l'approvazione del bilancio preventivo 2007 sono slittati al 31.3.2007